

ORIGINALE

COPIA PER  
I N OTIFICA

Rev. 205/25

**AVANTI IL TRIBUNALE DI PALMANOVA**

**RICORSO EX ART. 615 II° co. c.p.c.**

\*\*\*

Ricorre il sig. **Andreon Francesco**, nato a Lugagnano Val d'Arda (PC) il 26.10.1935 e residente in Conegliano (TV) via Benedetto Croce n. 59, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce all'atto di pignoramento del 23.06.2005, dall'Avv. Giovanni Bonotto e dall'Avv. Emanuela Bottega entrambi del foro di Treviso presso lo studio dei quali in Treviso, Largo di Porta Altinia n. 6 elegge altresì domicilio, a loro volta domiciliati presso la Cancelleria Esecuzioni del Tribunale di Palmanova.

\*\*\*

Ill.mo Sig. Giudice,

il presente ricorso trova fondamento nei fatti di seguito sinteticamente esposti, dai quali emergono in maniera evidente le ragioni di fatto e di diritto per cui lo stesso non potrà che essere accolto, nonché risultando rispettate tutte le prescrizioni di "rito".


Il Sig. Andreon Francesco, quindi

**PROPONE OPPOSIZIONE EX ART. 615 II° CO. CPC**

Avverso l'atto di pignoramento in danno dell'opponente ~~ANDREA~~ Francesco in data 23.06.2005 ad istanza della ditta Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle s.a.s. per la somma complessiva di Euro 28.371,69 per i seguenti

**MOTIVI**

**In fatto. Il giudizio di primo grado.**



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
24 NOV. 2005

L'OPERATORE GIUDIZIARIO E2  
*Cristiana Bonotto*

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE  
31100 Treviso - Largo di Porta Altinia n. 6 - Tel. 0422 411154 - Fax 0422 541395

In data 14 aprile 1989, tra la ditta individuale **Essedi Studio & Associati - Organizzazione Aziendale** (sede in Montebelluna, Corso Mazzini n. 10, recapito presso unione centro servizi, viale della Repubblica 19/A, Villorba (TV) P.I. 01208930261) e la ditta individuale **Andreon Arredamenti di Andreon Francesco** si perfezionava un contratto avente per oggetto la fornitura di un software gestionale per la ditta del sig. Andreon (doc. all. n. 1);

- Negli ultimi mesi del '90, sorta contestazione in ordine ad alcuni vizi nella fornitura del programma informatico, inspiegabilmente la società **Essedi Studio e Associati di Dallavalle Sandro sas in persona dell'accomandatario e legale rappresentante Sig. Dallavalle Sandro**, senza che il credito fosse a questa stato ceduto e probabilmente profittando dell'elemento confusorio della denominazioni citava in giudizio la **Andreon Arredamenti** per accertare la regolare esecuzione del contratto ed ottenere la condanna al pagamento della fattura della ditta individuale Essedi Studio & Associati - Organizzazione Aziendale (sede in Montebelluna, Corso Mazzini n. 10, recapito presso unione centro servizi, viale della Repubblica 19/A, Villorba (TV) P.I. 01208930261) (doc. all. ti n. 2);
- Il Giudice di primo grado condannava la ditta **Andreon Arredamenti di Andreon Francesco** al pagamento in favore della **Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle s.a.s.** della somma complessiva di Lire 23.480.000 oltre interessi legali dalla domanda al saldo oltre a spese



*le p. 1/18  
p. 1/18  
3145778*

processuali liquidate in L. 6.017.500 e le spese di accertamento tecnico preventivo e di consulenza d'Ufficio ad eccezione di quelle relative al supplemento di consulenza depositato il 07.11.1997;

- La Essedi Studio e Associati s.a.s. in data 16.03.2001 notificava atto di precetto alla ditta Andreon Arredamenti per la somma di L. 52.372.956 ed eseguiva pignoramento mobiliare in danno della debitrice in data 11.05.2001.

#### **Il giudizio d'appello introdotto da Andreon Francesco.**

- La sentenza veniva impugnata, sotto vari profili di merito (che qui non rilevano) e di rito, dalla ditta individuale di Andreon Francesco il quale proponeva altresì istanza di sospensiva ex art. 351 c.p.c. su vari presupposti (**doc. all. n. 3**);
- in sede di trattazione dell'istanza proposta, il Presidente della Corte d'Appello si determinava, con ordinanza che si allega (**doc. all. n. 4**), alla sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado e ciò, per quanto maggiormente qui interessa, anche e soprattutto sulla base della ritenuta fondatezza di una carenza di legittimazione attiva della Essedi Studio e Associati s.a.s. determinata dal fatto che il credito era indebitamente rivendicato dalla "s.a.s"., con sede in Montebelluna, via del Solstizio n. 2 mentre il contratto originario, datato 14.04.1989, era intercorso tra la ditta Andreon Arredamenti di Andreon Francesco e la ditta individuale Essedi Studio e Associati – Organizzazione Aziendale di Sandro Dallavalle, con

sede in Corso Mazzini 10 ed il credito fosse, pertanto, di una ditta  
individuale.

- nel corso dell'udienza, peraltro, controparte stessa ammette tale diversità pur cercando di ricondurla ad un mero errore (con dichiarazione resa a verbale: *“quanto alla questione della diversità della P.IVA, fa presente che effettivamente tale diversità sussiste ma che ciò è spiegabile col fatto che nel contratto fu erroneamente indicata con riferimento a quella appartenente a Dallavalle Sandro, libero professionista”*).
- Prima della trattazione dell'istanza di sospensiva – precisamente il 11.05.2001 - la Essedi Studio e Associati s.a.s. aveva proceduto esecutivamente nei confronti della Andreon Arredamenti eseguendo pignoramento mobiliare per la somma complessiva di L. 52.372.956, come da allegato verbale di pignoramento (doc. all. n. 5);
- Alla luce della sospensione disposta ex art. 351 c.p.c. dalla Corte d'Appello, il G.o.t. del Tribunale di Treviso dr. Di Tullio così pronunciava in data 14.01.2002 *“...rilevato che il titolo esecutivo è privo di effetti alla luce della ordinanza della Corte d'Appello di Venezia ex 351, dichiara ex officio l'estinzione della procedura per apparente inesistenza del titolo. Si comunichi alle parti.”* (doc. all. n.6).
- In conseguenza del provvedimento “estintivo” del G.O.T., peraltro, l'Istituto Vendite Giudiziarie poneva a carico solidale delle parti il compenso allo stesso spettante e pari ad Euro 1.648,54, somma interamente corrisposta dalla ditta individuale Andreon Arredamenti



oltre i diritti ed onorari portati dal precetto del 14.06.2002 (doc. all. n. 7);

\*\*\* \*\*

Riviviscenza della sentenza di primo grado a seguito della dichiarazione di inammissibilità della citazione d'appello e ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.


- Nel corso del 2004, per un (ritenuto) vizio formale del mandato - rilevato d'ufficio dalla Corte d'Appello solo in sede di sentenza, il procedimento in grado d'appello veniva dichiarato inammissibile e la sentenza di primo grado riacquistava efficacia provvisoriamente esecutiva e veniva nuovamente notificata dalla Essedi Studio e Associati s.a.s. unitamente al precetto alla Andreon Arredamenti nello scorso mese di dicembre;
- Avverso la sentenza della Corte Territoriale Andreon Francesco ha esperito ricorso alla Suprema Corte di Cassazione con atto notificato in data 05.10.05 deducendo la *violazione e falsa applicazione degli articoli 75 e 83 e 164, I° co. cod. proc. civ. in relazione all'art. 163 co. 3 n. 2 cod. proc. civ. (art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché insufficiente ovvero contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevabile d'ufficio* contestando la nullità della procura alle liti (doc. all. n. 8);
- La Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s. notificava all'odierna opponente controricorso datato 09.11.05 (doc. all. n. 9);
- La sentenza resa dalla Corte Territoriale, attualmente *sub judice*, non

essendo ancora passata in giudicato potrà e dovrà costituire oggetto di valutazione da parte del giudice dell'esecuzione, nei suoi aspetti determinanti che nel prosieguo saranno illustrati.

\* \* \*

**L'accordo per la rateizzazione del credito intervenuto tra le parti in data 03.02.2005.**

- In data 03.02.2005, per il tramite dei rispettivi legali, interveniva un accordo per la rateizzazione con il quale venivano concordati tempi e modalità di pagamento delle somme portate dalla sentenza (doc. all. n. 10);
- Al pagamento – ancorché non fosse stato precisato nell'intesa - avrebbe provveduto la Andreon Arredamenti Srl, conferitaria, nelle more del giudizio, della ditta individuale Andreon Arredamenti;
- In via anticipata la Andreon Arredamenti Srl corrispondeva un primo acconto di Euro 3.000,00 sulla somma complessiva, corrispondenti alle prime due rate di pagamento concordate con la Essedi Studio e Associati s.a.s. di cui questa pretendeva il pagamento anticipato mantenendo l'impegno ad effettuare il versamento delle rate alle successive scadenze come concordato, corrispondendo, pertanto, l'importo di Euro 1.500,00 il giorno 31.05.2005 (dal momento, appunto, che per i mesi di marzo e aprile era già stato consegnato assegno datato 11 febbraio 2005), esattamente come è avvenuto;
- Successivamente Sandro Dallavalle, a nome della Essedi Studio e



Associati s.a.s. riconducendo a questa la titolarità del credito (che la Corte d'Appello, prima di rilevare il vizio del mandato in sede di sentenza, aveva *ictu oculi* escluso, concedendo la sospensione ex art. 351 c.p.c.) nell'intento di creare l'apparenza di una qualche ragione di diritto e mettere in dubbio l'affidamento patrimoniale – probabilmente per precostituirsi la possibilità di un richiamo all'art. 1186 cc -, dava corpo ad una serie di infondate contestazioni – richieste di IVA non dovuta, pretestuose critiche ed accuse ai bilanci della stessa società ed al corretto operato del C.d.A. (doc. all. n. 11) – non verso il sig. Andreon Francesco ma verso la società Andreon Arredamenti srl, società, come sopra ricordato, estranea al rapporto ed intervenuta solo per i pagamenti;

AA

- Infatti, poco dopo, l'amministratore della Essedi Studio e Associati sas accusava la ditta individuale Andreon Arredamenti di non aver rispettato la scadenza di aprile: verosimilmente la creditrice aveva ritenuto che essendo state anticipate le prime due rate, tutte le scadenze successive sarebbero state anticipate, di tal che il pagamento prossimo avrebbe dovuto essere fatto non al 31 maggio 2005 – conformemente all' accordo scritto – ma al 30.04.2005. La Andreon Arredamenti Srl, peraltro, in data 31.05.2005, coerentemente con quanto stabilito nell'accordo 03.02.2005 (che fino a che non interverrà pronuncia giudiziale di risoluzione è valido tra le parti e continua a produrre tutti suoi effetti) eseguiva il pagamento della terza rata del piano di rientro,

pari a Euro 1.500,00 (doc. all. n. 12);

- La regolarità dei pagamenti eseguiti da Andreon Arredamenti Srl porta, peraltro, incontrovertibilmente ad escludere la ricorrenza di alcuna delle condizioni previste dall'art. 1186 cod. civ. in tema di decadenza dal beneficio del termine.

**Il procedimento esecutivo introdotto da Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s.**

- In data 12 maggio 2005 la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle s.a.s. notificava secondo atto di precetto al signor Andreon Francesco per la somma complessiva di Euro 28.371,69 (doc. all. n. 13);
- Il successivo 23/06/2005 veniva eseguito pignoramento in danno di Francesco Andreon sulla partecipazione sociale da questo detenuta nella S.r.l. ECHO, corrente in Lignano Sabbiadoro, Via Arco del Maestrone n. 10/D, sino alla concorrenza del valore della quota posseduta dal ricorrente, complessivamente pari ad Euro 26.254,80 (doc. all. n. 14).
- Il pignoramento è stato richiesto dall'opposta nonostante la chiara volontà di adempiere l'accordo raggiunto, volontà non solo manifestata per mezzo dei rispettivi legali ma assolutamente confermata dai fatti. La Andreon Srl ha sempre puntualmente pagato gli importi stabiliti alle scadenze stabilite, come risulta dalle disposizioni di bonifico che si allegano (doc. all. da n. 15 a n. 21).

\*\*\* \*\*




Perdurante carenza di legittimazione attiva in capo alla Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s. in relazione al credito sottostante ed ora azionato esecutivamente .

A B

- La sentenza del Giudice di prime cure ha ripreso "efficacia" provvisoriamente esecutiva in conseguenza della sentenza della Corte d'Appello che dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta a causa di un vizio di forma. Non essendo tuttavia questa ancora passata in giudicato, il Giudice dell'esecuzione potrà valutare le ragioni poste a fondamento della stessa (e allora accolta) istanza di sospensione dell'esecutorietà ex art. 351 c.p.c. presentata dalla ditta individuale Andreon Arredamenti contestualmente all'impugnazione avanti la Corte d'Appello;
- Anche codesto Giudice dell'opposizione all'esecuzione viene chiamato, pertanto a pronunciarsi sulla dedotta carenza di legittimazione attiva in capo alla ditta Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle s.a.s. già contestata (e ritenuta fondata dal Presidente della Corte d'Appello in Camera di Consiglio) dalla ditta individuale Andreon Arredamenti con l'atto di appello;
- La carenza di legittimazione attiva in capo alla Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle s.a.s., è vizio rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (*inter alia*, Cass., sez. lav., 24-03-2004, n. 5912 La legitimatio ad causam è espressione del principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei

*casi espressamente previsti dalla legge; ciò comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta; la questione relativa alla legittimazione, pertanto, si distingue nettamente dall'accertamento in concreto che l'attore e il convenuto siano, dal lato attivo e passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio; tale ultima questione, infatti, concerne il merito della causa e deve formare oggetto di specifica censura in sede di impugnazione, non potendo essere sollevata per la prima volta in cassazione (nella specie, era stato dedotto per la prima volta in cassazione il difetto di legittimazione attiva dell'Inail riguardo ad una controversia in cui un lavoratore agiva in diritto per il riconoscimento della rendita per malattia professionale, avendo prestato attività lavorativa esclusivamente all'estero ed ancora Cass. Civ., sez. I, 28-03-1994 n. 3005: "la legitimatio ad causam - il cui difetto è equiparabile alla mancanza della legitimatio ad processum, ai fini della sua rilevanza in ogni stato e grado del giudizio - è quella attinente alla titolarità in astratto del diritto o della obbligazione controversi, alla stregua della situazione di fatto come prospettata dalle parti, mentre quando viene in contestazione la premessa fattuale della domanda, in funzione della riferibilità in concreto del sottostante rapporto ad una delle parti, la correlativa questione non riguarda più la mera legittimazione, attiva o passiva, ma il merito della stessa causa");*

- 
- Non essendo passata in giudicato, pertanto, la questione può essere accertata anche in sede esecutiva da un giudice diverso da quello del merito;
  - Accertata e dichiarata tale carenza di legittimazione in capo a Essedi Studio e Associati s.a.s., dovrà conseguentemente ritenersi l'illegittimità della procedura esecutiva minacciata dall'odierna opposta in relazione al credito di un terzo (la ditta individuale Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle, con sede in Corso Mazzini n. 10).

**Validità ed efficacia dell'accordo di rateizzazione del debito. – Esatto adempimento. – Carenza di titolo esecutivo per fatto successivo modificativo.**

- In secondo luogo dovranno formare oggetto di giudizio i fatti nuovi intervenuti successivamente alla sentenza della Corte d'Appello. In tal senso sarà affrontata la questione dell'accordo sulle modalità e tempi di pagamento della somma portata dalla sentenza di primo grado;
- Logicamente collegato all'accertamento di questa sopravvenuta manifestazione di volontà delle parti, vi è, quindi, il giudizio sull'asserito relativo inadempimento contrattuale da parte della ditta individuale Andreon Arredamenti e della conferitaria Andreon Arredamenti Srl in ordine all'accordo del 03.02.2005; in particolare dovrà sottoporsi al vaglio giudiziale la circostanza della ritenuta (da parte Essedi Studio e Associati s.a.s.) ed automatica anticipazione delle date di scadenza conseguente al pagamento anticipato delle prime due rate del piano di

riento (ed in tale sede, ove fosse riconosciuta legittima la pretesa di Essedi Studio e Associati s.a.s. dovrà valutarsi la sussistenza delle ragioni che consentono la risoluzione contrattuale).

\* \* \*

- In ogni caso, l'esponente non vede quale attinenza abbiano le considerazioni e le accuse svolte dal legale rappresentante della Essedi Studio e Associati s.a.s. nei confronti della Andreon Arredamenti Srl dal momento che all'adempimento della sentenza di primo grado risulta tenuta la ditta individuale. Pur considerando che la Andreon Arredamenti S.r.l. è solidalmente obbligata con la ditta individuale, in forza delle norme sulla circolazione dell'azienda, tuttavia, non può essere ritenuta fonte di pregiudizio per l'interesse del creditore, proprio in considerazione della posizione di garanzia ricoperta dal sig. Francesco Andreon in via personale;
- Resta, in ogni caso, che nessun inadempimento dell'accordo 03.02.2005 è imputabile al ricorrente Andreon Francesco.

\*\*\* \*\*

Si ribadisce che, *ictu oculi*, è rilevabile come, sino alla data odierna, l'accordo per la rateizzazione è stato pienamente rispettato e vi è la volontà dell'opponente di continuare a mantenervi fede eseguendo, come ha eseguito, il pagamento degli importi concordati alle scadenze stabilite.

Si rappresenta a questo giudice, inoltre, il grave danno che conseguirebbe ad Andreon Francesco ove l'esecuzione iniziata in suo danno proseguisse con la



ALC